

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASSARI, VIZZINI, LONGO PIETRO, COSTI, REGGIANI,
CIAMPAGLIA, AMADEI, CORTI, RIZZI, CUOJATI**

Presentata il 7 maggio 1980

Nuove norme di natura perequativa in materia fiscale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nuovo Governo, nel presentare il proprio programma, ha tra l'altro evidenziato un problema che, se non risolto, potrebbe determinare ulteriori tensioni tra particolari categorie di lavoratori sotto il profilo della loro condizione fiscale.

La pressione fiscale, per effetto dell'inflazione che ormai si è stabilizzata su un trend non inferiore al 15 per cento annuo, sta erodendo i redditi senza che la scala mobile ed i maggiori fittizi ricavi delle imprese e dei lavoratori autonomi possano porvi proporzionato rimedio.

Il ripristino di un'equa pressione fiscale costituisce d'altra parte un interesse generale, essendo evidente che una giusta politica tributaria e la stessa lotta alle evasioni si avvantaggiano di un corretto rapporto tra il fisco e il contribuente.

Una manovra che voglia raggiungere le auspiccate finalità perequative dovrebbe necessariamente operare su tutti i parametri che determinano la pressione fiscale (aliquote, scaglioni di reddito, quote esenti, detrazioni, volumi di affari, eccetera) in sintonia con l'andamento dei processi inflattivi e deflattivi.

Sembra però che l'intervento sulle aliquote e sugli scaglioni di reddito debba essere riservato ad una manovra generale in materia tributaria da svolgersi nel contesto dell'intero bilancio dello Stato; ed in questa direzione sussiste un preciso obbligo del Governo di provvedere con decorrenza dal 1° gennaio 1981 alla riduzione delle aliquote fino a 20.000.000 di reddito, in conformità al voto del Parlamento. Tale manovra è possibile in considerazione della dichiarata previsione di un so-

stanziale recupero alla tassazione dell'area di evasione per effetto dei provvedimenti già attuati e in corso di predisposizione.

Tuttavia un'altra serie di interventi su oggetti delimitati non possono essere ulteriormente dilazionati, essendo essi compatibili con il sistema complessivo definito dalle norme vigenti ed anzi agendo all'interno di esso per provvedere, sia pure parzialmente, a correttivi aventi natura migliorativa e perequativa.

Con questo spirito ed in questi limiti la proposta di legge che si sottopone all'attenzione della Camera concerne innanzitutto l'istituzione di un procedimento automatico per l'adeguamento ai mutati valori monetari delle detrazioni ai fini IRPEF per le spese di produzione del reddito a favore dei lavoratori dipendenti e per i familiari a carico (articolo 1). Tale procedimento consiste nello stabilire un coefficiente annuo di incremento delle dette detrazioni, fissato nella misura del 15 per cento, tale adottata in considerazione del livello corrente dell'inflazione. Tale adeguamento decorre dalla data del 1° gennaio 1981, epperò non comporta oneri a carico del bilancio corrente; e viene stabilito che resta ferma la facoltà di una diversa determinazione in sede di approvazione della legge finanziaria dello Stato, procedimento al quale si potrà fare ricorso nel caso in cui il processo inflattivo dovesse arrestarsi o viceversa raggiungere più deleteri livelli.

In parallelismo si propone che venga elevato il limite di reddito al di sopra del quale vengono escluse le detrazioni per carico di famiglia, portandolo dalle attuali 960.000 a 1.440.000 lire.

Mediante l'articolo 2 vengono rivisti, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le fasce dei corrispettivi lordi che danno luogo alla determinazione forfettaria dei tributi per determinate categorie di contribuenti in considerazione della particolare natura della loro attività (esercenti, commercianti, artigiani, professionisti e artisti). Le fasce vengono, quanto all'IVA, portate a 12 milioni di volume di affari rispetto ai 6 attuali, e, quanto

all'IRPEF, a 18 milioni di ricavi rispetto ai 12 attuali.

Sottolineiamo che il limite di 6 milioni di lire è stato in tale misura stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, per rispetto all'articolo 24 della VI Direttiva CEE (corrispondendo esso a circa 5.000 unità di conto); ma tale limite non è tassativo potendo essere derogato in via transitoria. A tale riguardo, peraltro, si sollecita il Governo a farsi carico presso la CEE per adeguare tale limite ai mutati valori monetari, essendo il livello di 12 milioni ancora insufficiente per le finalità che ci si propone.

Con l'articolo 3 si intende risolvere una delle più gravi cause che spingono i contribuenti all'evasione. Ci riferiamo alla impossibilità pratica per alcuni operatori economici di farsi rilasciare la documentazione valida ai fini fiscali che consenta la deduzione dai ricavi del costo integrale degli acquisti effettuati.

In questo senso appaiono i più colpiti i pubblici esercizi e gli operatori economici ad essi assimilabili, specie in conseguenza dell'introduzione della « ricevuta fiscale » da emettersi obbligatoriamente nei confronti dei clienti.

Per ristabilire un rapporto di equità si propone che per queste categorie la detrazione per oneri non documentabili venga riconosciuta in una misura, proporzionale al reddito lordo, adeguatamente consistente rispetto alla detrazione generalmente ammessa per i normali contribuenti, e si propone che essa venga fissata rispettivamente nel 15 per cento per ricavi fino a 12 milioni, nel 10 per cento fino a 50 milioni e nel 5 per cento fino a 180 milioni.

Con l'occasione si propone di sanare una sperequazione attualmente esistente nei confronti dei contribuenti che acquistano beni e servizi presso privati o soggetti non identificati. Per costoro, mentre ai fini IVA è riconosciuta valida la tenuta di un registro sul quale riportare i predetti costi, senza peraltro poter dedurre l'IVA relativa, ai fini dell'imposta sul reddito tali costi, in assenza di una documen-

tazione cartolare, non sono stati riconosciuti deducibili dai ricavi. Ne consegue l'applicazione di un'ingiustificata tassazione, probabilmente censurabile di incostituzionalità, e di onerosissime sanzioni per i contribuenti che, avendo in buona fede dedotto tali acquisti, se li sono veduti negare in sede di accertamento.

Si propone con l'articolo 4 che l'annotazione di tali costi sul registro IVA espliciti i suoi effetti anche ai fini dell'imposta sul reddito.

Mediante l'articolo 5 si affronta il problema, posto da una fondamentale esigenza di equità, di rimborsare ai lavoratori autonomi, ancorché non abbiano prodotto a suo tempo ricorso, quanto dall'erario percepito a titolo ILOR in base a norme cancellate dalla legislazione fiscale con la recente sentenza della Corte costituzionale. Si prevede che i contribuenti debbano presentare domanda entro il 31 dicembre 1980 e che il rimborso venga effettuato in due rate annuali consecutive a partire dal

1981. Si prevede altresì che i rimborsi siano assoggettati a tassazione separata, consentendo in tal modo allo Stato di recuperare dai contribuenti quanto non corrisposto in sede IRPEF negli anni in cui hanno dedotto dal reddito l'ILOR annualmente pagata.

Con l'articolo 6 si apporta una rivalutazione, coerente con quella proposta negli altri articoli della legge, ai limiti minimo e massimo entro cui è ammessa ai fini dell'ILOR la deduzione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599. Tale adeguamento, oltre alla finalità della rivalutazione da inflazione, corrisponde alla necessità di assicurare l'equo contemperamento della condizione dell'imprenditore rispetto al lavoratore autonomo, giacché anche all'imprenditore si garantisce l'esenzione dall'ILOR per la fascia di reddito iniziale che preventivamente corrisponde alla remunerazione per il lavoro prestato nell'impresa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La detrazione per le spese di produzione del reddito a favore dei lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, attualmente fissata in lire 168.000, è annualmente aumentata del 15 per cento, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori, a far data dal 1° gennaio 1981, salvo diversa determinazione in sede di approvazione della legge finanziaria dello Stato.

Nella stessa misura e con le stesse modalità vengono annualmente aumentate le detrazioni per carichi di famiglia di cui al secondo comma dell'articolo 15 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il limite di reddito dei familiari a carico, al di sopra del quale vengono escluse le detrazioni per carichi di famiglia, è elevato a lire 1.440.000 e viene annualmente aumentato del 15 per cento nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al primo comma.

ART. 2.

Il limite di 6.000.000 di lire del volume di affari per la determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dalle imprese artigiane in genere, dagli esercenti trasporti e attività connesse, dagli esercenti attività alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, dagli esercenti la pesca marittima, dai commercianti al minuto compresi gli ambulanti, dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti arti e professioni, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-

cazioni, è elevato, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, a lire 12.000.000.

Il limite di lire 12.000.000 dell'ammontare dei ricavi per la determinazione forfettaria dell'imponibile netto ai fini dell'IRPEF per i soggetti di cui al comma precedente e per i soggetti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato, con la stessa decorrenza, a lire 18.000.000.

ART. 3.

Il numero 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi: del 2 per cento fino a 12 milioni; dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni; dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni. I costi e gli oneri non documentati per i pubblici esercizi, gli alberghi, pensioni e locande, nonché gli agenti e rappresentanti di commercio, sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare dei ricavi: del 15 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; del 10 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 50 milioni; del 5 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e fino a 180 milioni ».

ART. 4.

All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I costi e oneri non documentati relativi ad acquisti di beni e servizi presso privati o soggetti non identificati, annotati nell'apposito registro tenuto ai fini IVA

e conservato con le modalità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ammessi in deduzione dai ricavi ».

ART. 5.

I possessori di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora presentino entro il 31 dicembre 1980 apposita domanda, hanno diritto al rimborso dell'ILOR già corrisposta e pagata per i redditi di cui al citato articolo 49.

I rimborsi di cui al comma precedente vengono effettuati in due rate annuali consecutive a partire dal 1981 previa applicazione di una ritenuta da operarsi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

ART. 6.

Il limite di 6.000.000 e di lire 12.000.000 entro cui si opera ai fini dell'ILOR la deduzione di cui al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevati, con decorrenza 1° gennaio 1981, rispettivamente a lire 9.600.000 e a lire 18.000.000.